

4 – Reati introdotti dalla legge del codice rosso

Con la legge del “codice rosso” sono state inasprite le pene di diversi reati e sono state introdotte 4 nuove fattispecie di reato.

- ✓ **Diffusione illecita di immagini, o video sessualmente espliciti** (Art. 612-ter c.p.) fattispecie ad hoc volta a sanzionare il fenomeno del c.d. *revenge porn*. Il nuovo articolo sanziona la condotta di chiunque, dopo aver realizzato o sottratto immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'espreso consenso delle persone interessate. È punita anche la condotta di chi "condivide" le immagini diffuse dall'autore del reato. Infatti, ciò che rende il *revenge porn* tanto più grave e pericoloso è proprio la condivisione da parte di terzi, che amplifica la violazione fino ad irreversibili conseguenze. La disposizione prevede circostanze aggravanti nei casi in cui:
- il reato è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato;
 - da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
 - i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici;
 - sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
- Il reato è punibile a querela della persona offesa, che può essere proposta nel termine di sei mesi.

- ✓ **Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti** (Art. 583-quinquies c.p.): la fattispecie punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Alla condanna, cui è equiparato il patteggiamento della pena, consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno. Il delitto è aggravato se commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più

persone riunite. È previsto l'ergastolo quando vi sia un omicidio conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso.

- ✓ **Costrizione o induzione al matrimonio** (Art. 558-bis c.p.): reato commesso da chiunque costringe o induce una persona a contrarre matrimonio o unione civile, con violenza o minaccia, oppure approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, oppure con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia. La condotta incriminata consiste nel costringere altri, senza alcun requisito di età, a sposarsi o a contrarre un'unione civile. Il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero, da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore.

- ✓ **Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (Art. 387-bis c.p.), prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.).